

Assemblea straordinaria dei Soci del 31 marzo 2026

Il giorno 31 marzo 2026 alle ore 18,00 in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione delle ore 07,00, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "GRUPPO STORICO VIGILI DEL FUOCO DI FIRENZE - APS" presso la sede sociale in Firenze (FI) - Via G. La Farina n. 18.

L'assemblea è stata convocata mediante telefonata a tutti i soci, oltre all'apposizione nella bacheca presso la sede sociale dell'avviso di convocazione.

Sono presenti: tutti i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri oltre a tutti i soci iscritti sul libro soci.

Le liste dei presenti, insieme alle firme, verranno tenute agli atti.

Ordine del giorno

1) Modifica dello Statuto per adeguamento alle nuove norme del Terzo Settore

2) Varie ed eventuali

Assume la presidenza, come da Statuto, il Presidente Roberto Cialdai che, dopo aver ringraziato tutti i soci per aver assicurato la loro presenza a questa Assemblea e constatata la giusta convocazione dell'Assemblea, la dichiara in grado di ben deliberare e chiama a svolgere la funzione di segretario il socio/consigliere Mario Piccioli, che accetta e viene accettato dall'Assemblea.

Si passa poi ad analizzare il primo punto all'ordine del giorno:

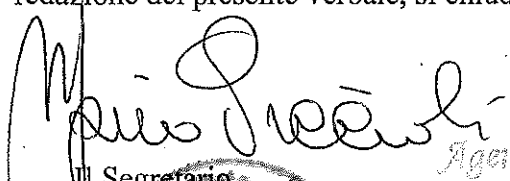
1) Modifica dello Statuto per adeguamento alle nuove norme del Terzo Settore

Il Presidente comunica che al fine di rimanere all'interno del RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore), in particolare come APS (Associazione di Promozione Sociale), è necessario modificare alcune norme dello Statuto recentemente approvato e approvare il nuovo Statuto. A tal fine il Presidente legge ai presenti le modifiche che dovranno essere approvate e lo mette in votazione.

Lo Statuto viene approvato all'unanimità e l'assemblea dà mandato all'unanimità al Presidente per la registrazione all'Agenzia delle Entrate e le variazioni da effettuare al RUNTS.

2) Varie ed eventuali

Nessun altro argomento viene posto all'attenzione dell'assemblea che, quindi, previa redazione del presente verbale, si chiude alle ore 20.00.



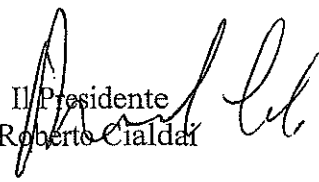
Il Segretario
Mario Piccioli

Agenzia delle Entrate

DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE

PS/12

907/3 63/01/26
200



Il Presidente
Roberto Cialdai

STATUTO

Gruppo Storico Vigili del Fuoco di Firenze

Art. 1 *Costituzione*

E' costituita ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore – CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n.117 e successive modifiche e integrazioni una Associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione "GRUPPO STORICO VIGILI DEL FUOCO DI FIRENZE - APS" da ora in avanti detta "Associazione", con sede legale nel Comune di Firenze e con durata illimitata.

La sede legale dell'Associazione è in Firenze – Via Giuseppe La Farina n. 18.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in altre località della Regione Toscana, ambito nel quale opera l'Associazione.

Art. 2 *Scopi*

L'Associazione, senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 co.1 del Codice del terzo Settore, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociali con finalità educativa;
- i) organizzazione gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) beneficenza, sostegno a distanza cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione intende svolgere:

- a) Promuovere e valorizzare tutto ciò che riguarda, la storia, l'attività, il ruolo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco attraverso:
 - il reperimento su tutto il territorio nazionale e non, in qualsiasi stato di conservazione essi si trovino di automezzi, divise, attrezzature (anche a partire dalle vecchie pompe trainate da cavalli);
 - il reperimento di patrimonio bibliografico (libri, fotografie, documenti cartacei e non, ecc.) inerente ai Vigili del Fuoco;
 - l'allestimento di un nuovo museo gestito dall'Associazione, che sia anche esplicativo per il visitatore sulla prevenzione e sicurezza sociale. Il Museo avrà sempre dei cambiamenti, in relazione a quello che perverrà presso lo stesso;
 - un punto telematico fisso che potrà essere un metodo nuovo per l'informazione.
 - contatti con le Istituzioni nazionali e internazionali per un interscambio produttivo di idee e/o manifestazioni al fine di rendere sempre più facile la comunicazione fra le varie associazioni dei Vigili del Fuoco presenti anche a livello mondiale;
 - contatti con le scuole, le palestre, i centri commerciali e vari altri luoghi di raggruppamento al fine di esporre l'importanza della storia e della identità specifica dei Vigili del Fuoco;

- b) Realizzare manifestazioni, mostre, itinerari in varie località italiane e non, sempre al fine di fare conoscere l'attività dei Vigili del Fuoco, dal passato a oggi;
- c) Promuovere iniziative su temi riguardanti la prevenzione e la protezione civile, tendenti a stimolare nei cittadini, in modo particolare alle nuove e future generazioni, concetti fondamentali per la propria e altrui sicurezza;
- d) Provvedere alla riparazione con la possibilità di rendere visibili e accessibili tutti i veicoli, anche non viaggianti, recuperati;
- e) Predisporre l'attrezzatura di un automezzo con monitor esplicativi, al fine di usarlo come mezzo mobile di conoscenza dell'attività dei Vigili del Fuoco. Questo potrà così essere condotto nelle piazze, nelle scuole e in tutti i centri di raggruppamento con la finalità di cui sopra.
- f) Promuovere iniziative a carattere umanitario anche in collaborazione con altre Associazioni o Gruppi operanti nel campo dell'assistenza ai malati, ai deboli, ai più bisognosi;

Art. 3 *Attività strumentali, accessorie e connesse*

L'Associazione si impegna espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, con eccezione per quanto ad esse connesse e in ogni modo in via non prevalente, delle seguenti attività:

- Stipulare ogni opportuno atto o contratto per il finanziamento delle operazioni deliberate, per l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, l'accettazione di donazioni, di eredità, di usufrutti, di diritti d'uso previa le necessarie autorizzazioni amministrative;
- Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque ne abbia il possesso;
- Stipulare convenzioni o contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- Partecipare ad Associazioni, Enti ed istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente, alla promozione degli scopi dell'Associazione la quale potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- Svolgere attività di studio, di promozione, di intervento, organizzando o favorendo riunioni, convegni, seminari, mostre e ogni altra iniziativa rispondente alle finalità istituzionali, anche concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio.
- Esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore

Art. 4 *Patrimonio*

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

1. dal fondo di dotazione conferito dai soci fondatori all'atto della costituzione;
2. dai conferimenti in titoli, denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai soci o da altri partecipanti;
3. dai beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione compresi quelli dalla stessa acquistati;
4. dalle elargizioni o lasciti testamentari fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
5. dalle rendite o fondi non utilizzati che, con delibera del Consiglio Direttivo, siano destinati ad incrementare il patrimonio;

6. da eventuali contributi attribuiti per tale titolo dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici o Privati finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
7. da rimborsi derivanti da convenzioni;

Il Consiglio Direttivo provvederà all'investimento del denaro che perverrà all'Associazione, secondo gli scopi statutari, nel modo che riterrà più opportuno e redditizio.

Le quote associative non sono rivalutabili.

Le somme ricevute per progetti speciali non fanno parte dei fondi dell'Associazione.

Art. 5 *Gestione dell'Associazione*

L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci, che deve essere spontanea e gratuita e non può essere retribuita in alcun modo neppure dal beneficiario dell'attività svolta dall'Associazione.

Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò è necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità che l'Associazione stessa vuole perseguire.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote di ammissione o iscrizione dei soci;
- dai corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell'Associazione;
- da sottoscrizioni, raccolte pubbliche, oblazioni o erogazioni liberali;
- da eventuali contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da Enti Pubblici o Privati;
- da proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente;

Art. 6 *Esercizio Finanziario*

L'esercizio finanziario ha durata annuale. Inizia il giorno 1 gennaio e termina il giorno 31 dicembre dello stesso anno.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo di esercizio che dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore, dovrà essere presentato per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro e non oltre i quattro mesi dalla fine di ogni esercizio finanziario e che dovrà essere depositato entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Entro tale periodo predispone anche il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario successivo.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione annuali dovranno essere impiegati per il potenziamento delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi di riserve risparmiati durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art. 7 *Soci*

Possono essere soci dell'Associazione i soggetti in ruolo e in pensione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il personale volontario e permanente nonché i soggetti interessati, direttamente o indirettamente, ai Vigili del Fuoco senza distinzione di razza, sesso o religione, in possesso di cittadinanza italiana o straniera che condividono gli scopi dell'Associazione.

I soci possono essere:

- FONDATORI - tutte le persone fisiche che hanno contribuito alla costituzione dell'Associazione
- SOSTENITORI - coloro, che in modo particolarmente meritorio, contribuiscono all'assolvimento dei compiti operativi o finanziari
- ORDINARI - tutti gli altri soci

La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo, accompagnata dalla presentazione di un socio. Il Consiglio Direttivo, dopo aver accertato che il richiedente condivida gli scopi dell'Associazione, sia idoneo al loro proseguimento e abbia versato la quota associativa, lo ammette a far parte dell'Associazione e lo inserisce nel Libro Soci.

Con l'adesione il Socio si impegna a rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente Statuto e nell'eventuale Regolamento interno.

In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenne, la stessa, dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minorenne a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso l'appello, entro 30 (trenta) giorni, al Collegio dei Probiviri. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione.

La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per alcun motivo e/o titolo.

Art 8 *Diritti dei Soci*

Tutti i soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali e all'elettorato attivo.

I soci minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ha responsabilità genitoriale.

Al socio è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione. I Soci hanno diritto a frequentare i locali sociali e a partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione.

Art 9 *Esclusione da Socio*

La qualità di Socio si perde per:

- decesso: il socio deceduto viene cancellato dal libro soci con decorrenza dalla data della morte
- recesso: la volontà di recedere deve essere comunicata al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
- decadenza: il socio che non provvede al pagamento della quota associativa annuale entro un mese dalla scadenza comunicata dal Consiglio Direttivo, decade automaticamente.
- esclusione:
 - qualora il socio sia dichiarato interdetto o inabilitato con decisione definitiva
 - per gravi motivi con decisione deliberata dal Consiglio Direttivo con motivazione scritta. Sono considerati gravi motivi, fra gli altri, l'inabilitazione o l'interdizione del socio con decisione definitiva, il mancato adempimento agli obblighi assunti, i comportamenti che tendano a ostacolare e/o dequalificare l'immagine dell'Associazione.La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al Socio escluso, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal Libro Soci o mediante PEC e l'esclusione avrà effetto trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di invio di tale

comunicazione. Entro questo termine il Socio escluso potrà fare opposizione davanti al Collegio dei Probiviri, il quale deciderà a maggioranza e comunicherà la sua decisione, che sarà immediatamente esecutiva, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC inviata anche al Consiglio Direttivo.

Qualora il Socio verso il quale deve essere emessa delibera di esclusione, faccia parte del Consiglio Direttivo, per il calcolo della maggioranza richiesta, non si tiene conto del Socio della cui esclusione si tratta, al quale, pertanto, non spetta il diritto di intervento in Consiglio.

I Soci receduti, decaduti o esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione vengono cancellati a cura del Consiglio Direttivo con effetto immediato dal libro soci, non hanno diritto al rimborso delle quote o dei contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10 *Provvedimenti Disciplinari*

Nel caso in cui il comportamento del Socio non sia tale da determinare l'esclusione, il Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri e con decisione da assumersi con il voto favorevole del 60% (sessanta per cento) dei presenti, ha il potere di prendere i seguenti Provvedimenti Disciplinari:

1. Ammonizione verbale
2. Ammonizione scritta
3. Sospensione a termine

Il Consiglio Direttivo, prima di prendere un provvedimento ha l'obbligo di contestare l'addebito all'interessato e di permettergli di esporre a sua difesa quanto ritenga opportuno.

La deliberazione del provvedimento disciplinare deve essere comunicata al Socio, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal Libro Soci o mediante PEC; il provvedimento avrà effetto trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di invio di tale comunicazione. Entro questo termine il Socio sanzionato potrà fare opposizione davanti al Collegio dei Probiviri, il quale deciderà a maggioranza e comunicherà la sua decisione, che sarà immediatamente esecutiva, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Art. 11 *Organi dell'Associazione*

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Collegio dei Probiviri

Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi presso la sede sociale o altro luogo individuato e comunicato a tutti i componenti oppure in modalità "a distanza" con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro dei soci
- registro dei volontari
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee
- libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio Direttivo
- libro delle adunanze e delle delibere del Collegio dei Probiviri

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano, con apposito "Avviso di convocazione" contenente il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, che deve essere affisso almeno 15 (quindici) prima di quello fissato per la riunione in bacheca, presso la sede associativa, nonché messo a conoscenza dei Soci con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. Deve essere convocata presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Provincia di Firenze.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

In Assemblea ciascun socio ha diritto ad un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del Terzo Settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, purché non sia membro del Consiglio Direttivo, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di altri due soci.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante e, se lo ritiene utile, può nominare uno o due scrutatori.

Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea, la validità delle deleghe e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico.

Le decisioni delle Assemblee prese in conformità alla Legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo e di esercizio;

- determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi associativi;
- nomina e revoca i componenti del Collegio dei Probiviri e il loro Presidente;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla Legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- delibera sull'approvazione e sulla eventuale modifica del Regolamento interno;
- delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- nomina e revoca i liquidatori e detta i criteri di svolgimento della liquidazione
- decide in merito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto o degli scopi dell'Associazione;
- delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno che la Legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei Soci in via straordinaria

Art. 13 *Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri eletti dall'Assemblea, che, all'atto della nomina, ne fissa il numero, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto.

Ai membri del Consiglio Direttivo si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. Essi non potranno, inoltre, assumere cariche sociali in altre Associazioni con analogo oggetto sociale. Per l'inosservanza di tale divieto il consigliere può essere revocato e risponde dei danni eventualmente provocati.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo attinge al primo dei non eletti, seguendo l'ordine di preferenza. Quando la lista dei non eletti è esaurita, il Presidente indice l'Assemblea per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo mancanti i quali restano in carica per il tempo corrispondente a quello mancante all'ordinaria scadenza del Consiglio e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) esercizi finanziari e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 3 mesi e straordinariamente quando il Presidente ne chiede la convocazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante comunicazione con le modalità ritenute più opportune, contenente la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno, inviata a tutti i Consiglieri e ai componenti del Collegio dei Probiviri, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima;

In caso di impossibilità o di inattività del Presidente, il Consiglio può essere convocato dal Vice Presidente o da un altro membro del Consiglio.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

In mancanza di formale convocazione, il Consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti i consiglieri.

Al termine di ogni riunione il Segretario redige il verbale delle deliberazioni e lo annota nel libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, previa sottoscrizione sua e del Presidente.

Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo e dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
- la fissazione delle quote associative o di eventuali quote specifiche;
- le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei volontari nonché dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
- la facoltà di nominare tra i soci, anche esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci;
- ogni altra funzione che lo Statuto e le Leggi non attribuiscono ad altri organi.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo decade:

- per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti
- per contemporanea vacanza della metà dei suoi componenti
- per mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea

In queste ipotesi, il Presidente del Consiglio Direttivo, seppur decaduto, o in caso di suo impedimento o vacanza il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 (quindici) giorni alla convocazione dell'Assemblea per procedere alla nuova nomina, curando, nel frattempo, l'ordinaria amministrazione.

Art. 14 *Presidente*

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Convoca e presiede l'Assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione dei deliberati.

Dispone della firma con pieni poteri per l'ordinaria amministrazione e, dietro specifica delibera del Consiglio Direttivo, per quelle di straordinaria amministrazione.

Assume le deleghe bancarie.

Controlla l'operato di altri consiglieri o soci designati dal Consiglio Direttivo allo svolgimento di compiti specifici.

In caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione.

Oltre che nei casi di decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- per dimissioni
- per morte o sopravvenuta incapacità a qualsivoglia causa dovuta

In queste ultime due ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano dovrà entro 15 (quindici) giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea per procedere alla nuova nomina, curando, nel frattempo, l'ordinaria amministrazione.

Art. 15 *Segretario*

Il Segretario cura, coordina e controlla la pratica attuazione delle delibere di tutti gli organi associativi. Redige i verbali delle riunioni degli Organi Sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri

Promuove tutte quelle iniziative necessarie a conseguire il miglioramento dell'Associazione sia sul piano operativo, sia di immagine.

E' il responsabile dei rapporti con la Stampa, con gli Enti pubblici e privati, con i Circoli e con altre Associazioni culturali.

Art. 16 *Tesoriere*

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, è incaricato degli incassi e dei pagamenti in relazione a quanto il Consiglio Direttivo ha deliberato, cura la registrazione delle scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi. Redige e illustra in Assemblea il rendiconto annuale economico e finanziario e il bilancio preventivo.

Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa e di banca, dei crediti e dei debiti e le operazioni di eventuali recuperi di crediti esigibili.

Nelle delibere di approvazione di rendiconto e bilancio non ha voto; in quelle che riguardano la sua eventuale responsabilità non ha neppure diritto di intervento.

Art. 17 *Collegio dei Probiviri*

Il Collegio dei Probiviri, è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei Soci ai quali spetta anche la designazione del Presidente del Collegio.

Il Collegio dei Probiviri resta in carica per tre esercizi finanziari e i suoi membri possono essere riconfermati.

I membri del Collegio dei Probiviri sono sempre invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono assistere alle riunioni senza diritto di voto.

Detto Collegio ha l'incarico di esprimere pareri autorevoli e spesso decisivi a proposito di particolari situazioni (es: dinieghi di ammissione, decisioni di espulsione da socio, ricorso di un socio, ecc.) o della condotta dei soci, degli appartenenti e degli iscritti.

Il Collegio dei Probiviri è competente nelle seguenti materie:

- a) Condotta dei soci nei locali dell'Associazione e nei casi in cui, per qualsiasi motivo la rappresentino.
- b) Rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento interno.
- c) Osservanza delle disposizioni emanate dagli organi dell'Associazione in materia di condotta dei soci.
- d) Sanzioni disciplinari a carico dei soci.

Qualora il Consiglio Direttivo debba adottare un provvedimento sulle materie di cui sopra la richiesta di parere al Collegio dei Probiviri è obbligatoria, è invece facoltativa su tutte le altre materie del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento interno.

Il Collegio dei Probiviri è comunque obbligato a fornire il proprio parere quando ciò venga richiesto dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri svolge funzioni:

- ▶ istruttorie quando agisce di propria iniziativa o su richiesta scritta di un socio;
- ▶ consultive quando, a richiesta del Consiglio Direttivo, fornisce pareri obbligatori o facoltativi;
- ▶ giudicanti quando, su delega del Consiglio Direttivo, decide inappellabilmente le sanzioni disciplinari a carico dei soci.

Art. 18 Organo di controllo

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo con le caratteristiche e i compiti previsti dal Codice del Terzo Settore a cui si rimanda interamente.

Art. 19 Presidente Onorario

È attribuito con voto consultivo e non deliberante al Dirigente Generale della Direzione Regionale Toscana del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco e al Dirigente Superiore Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze, pro - tempore in carica, il riconoscimento di Presidente Onorario.

I Presidenti Onorari potranno esprimere voto consultivo e non deliberante sulle questioni più importanti della vita associativa che il Consiglio Direttivo vorrà sottoporgli.

Art. 20 Socio Onorario

Può essere concesso, dal Consiglio Direttivo, il riconoscimento di Socio Onorario a persone che si sono particolarmente distinte nella loro opera a favore dell'associazione o comunque del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Tale riconoscimento può anche essere esteso ai parenti dei Vigili del Fuoco caduti nello svolgimento del servizio.

I Soci Onorari aderiscono all'Associazione a titolo gratuito, possono partecipare alle Assemblee ma non hanno diritto di voto.

Art. 21 Obblighi assicurativi

L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni per i singoli soci di cui si avvale, anche occasionalmente.

Art. 22 Informazioni ai Soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto ad avere, dagli amministratori, notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, previa domanda scritta, una volta all'anno, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione dell'anno finanziario in corso.

Art. 23 Scioglimento e Liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.

In tale ipotesi, o al verificarsi di una delle altre cause di scioglimento previste dalla Legge, l'Assemblea dei soci, con la stessa maggioranza, nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri.

In caso di scioglimento il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente, ad un'altra Associazione scelta fra gli Enti del Terzo Settore.

Art. 24 Clausola Compromissoria

Tutte le controversie compromettibili aventi a oggetto diritti relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro l'associazione, da o contro gli amministratori, da o contro il Collegio dei Probiviri, da o contro i liquidatori, saranno deferite al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi ciascuna dalle parti contendenti ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà di eseguire la nomina del terzo arbitro, il Presidente del Tribunale ove ha sede l'Associazione.

Art. 25 Foro di competenza

Il Foro competente è quello di Firenze.

Art. 26 Disposizioni Generali e Norme applicabili

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'eventuale regolamento interno, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile dal Codice Civile.

Il domicilio dei soci nei rapporti con l'Associazione o tra loro, è quello che risulta scritto dal libro Soci.

Tutti gli Organi Sociali in carica alla data di approvazione del presente Statuto, resteranno in carica fino alla naturale scadenza del mandato.

Il presente Statuto sostituisce integralmente e annulla a tutti gli effetti ogni altro testo di Statuto precedentemente approvato ed avrà effetto immediato dalla data della sua registrazione.

Art. 27 Soci Fondatori

I soci fondatori dell'Associazione Gruppo Storico Vigili del Fuoco di Firenze sono:

Stefano Feroci - Paolo Fissi - Gianni Maccelli - Mario Piccioli - Roberto Cialdai - Roberto Bartolozzi Mauro Marchesini - Fabio Ulivelli - Paolo Calvelli - Enrico Capecci - Claudio Crapanzano - Massimo Crapanzano - Paolo Belli - Cristian Ferrara - Carlo Alberto Santoni - Leonardo Schiavetti - Massimiliano Vannucci e Alessandro Gori.

Il giorno giovedì diciotto del mese di gennaio dell'anno duemilasette, alla presenza del Notaio dott. Simone Ghinassi, nello studio di Via Carducci nr. 16 in Firenze, hanno firmato l'atto costitutivo dell'Associazione Gruppo Storico Vigili del Fuoco di Firenze i seguenti soci Fondatori: Stefano Feroci - Paolo Fissi - Gianni Maccelli - Mario Piccioli e Alessandro Gori.